



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3451

Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/03/2014 nella causa iscritta nel R.G. al n.40687 dell'anno 2012

TRA

..... SPA in persona del legale rappresentante p.t. Dott.ssa Ilaria Dallatana rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena Boffoli, Giovanni Di Benedetto e Paolo Adenzato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo in Roma via Cavour 228 B giusta procura a margine del ricorso

opponente

E

INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola – in persona del Presidente e l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Criatsiana Giordano e Gavina Maria Sulas elettivamente domiciliato in Roma Via Nizza 35

opposto

Oggetto : opposizione a d.i.

Conclusioni delle parti : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12/12/ 2012 la società p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7032/2012 emesso dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro il 30/8-6/9/2012, su richiesta dell'Inpgi, con il quale veniva ingiunto Spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., Dott., il pagamento del complessivo importo di € 192.821,49 (di cui 113.782,00 per recupero contributi obbligatori; € 68.085,00 per sanzioni su contributi; € 6.983,00 per fondo integrativo; € 3.485,00 per sanzioni su fondo integrativo; € 486,00 per addizionale fondo integrativo) per presunto omesso pagamento dei contributi obbligatori relativi a prestazioni di lavoro subordinato riferiti alle posizioni dei giornalisti (periodo di recupero 3/2008 - 5/2011), (periodo di recupero 6/2007 - 4/2010), (periodo di recupero 2/2007 - 5/2011), (periodo di recupero 6/2007- 5/2011), (periodo di recupero 2/2007 - 5/2011) e (periodo di recupero 2/2009- 5/2011), sanzioni civili oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 24.06.2011 al saldo, ed alle spese della procedura.

Spa contestava la ricorrenza di rapporti di lavoro subordinato deducendo nello specifico : essa opponente ,avendo prodotto programmi di attualità da mandare in onda sul canale televisivo la necessitava dell'apporto professionale di giornalisti ; aveva quindi sottoscritto con i giornalisti sopra menzionati contratti a progetto e/o di collaborazione autonoma ; i giornalisti potevano liberamente determinare le modalità di esecuzione delle collaborazioni e non erano tenuti al rispetto di alcun vincolo d'orario né ad obblighi di comunicazione e giustificazione delle assenze ; i predetti giornalisti , coordinandosi e confrontandosi con la redazione proponevano propri servizi ed inchieste; l'asserita subordinazione non poteva farsi discendere da una carenza del progetto/ programma di cui all'art 61 Dlgs 276/2003 (nel testo antecedente la Riforma Fornero) tenuto conto dell'inapplicabilità della presunzione di subordinazione alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi prevista dal Comma 3 del medesimo articolo ; proprio perché iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti , i predetti " *ben potevano comprendere i compiti loro affidati , potendo , invero eseguirli con la necessaria autonomia senza ulteriori particolari istruzioni che eccedessero un coordinamento* " ; nessun tipo di direttiva e /o di indicazione specifica veniva formulata nei confronti dei giornalisti , né questi erano stati sottoposti ad alcun assoggettamento gerarchico e disciplinare ; se pur vi era una presenza comunque discontinua in redazione , i giornalisti erano soliti svolgere la loro attività all'esterno della redazione , spostandosi nelle località dove raccogliere informazioni o interviste o da casa propria ; contestava , inoltre , il recupero contributivo effettuato in relazione alla giornalista deducendo che , in quanto iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti e non professionisti non poteva attribuirsi alla stessa la qualifica di redattore ordinario ; contestava , in subordine , l'applicazione di sanzioni parametriche all'ipotesi dell'evasione contributiva piuttosto che a quella dell'omissione contributiva .

Concludeva chiedendo : *"IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare la regolarità dei contratti sottoscritti tra Spa ed i Sig.ri*

... e ... ; conseguentemente, accertato il difetto della pretesa contributiva di INPGI nei confronti dell'odierna opponente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto con ogni declatoria conseguente, dichiarando che nulla è dovuto in favore di INPGI. Respingere, in ogni caso, le domande comunque proposte ex adverso. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di anche solo parziale riconoscimento delle pretese contributive di INPGI, ridurre le sanzioni applicate a fronte dell'accertata omissione e non già evasione contributiva. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze del giudizio".

Si costituiva in giudizio l'Inpgi, il quale contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, ribadendo la natura subordinata dei rapporti di lavoro de quo nei rispettivi periodi di recupero contributivo e correttezza dei conteggi effettuati per il calcolo dei contributi dovuti e delle sanzioni .

Ammesse ed espletate le prove orali indotte dall'Inpgi , autorizzato il deposito di note , all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione .

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento .

Deve premettersi che non è in contestazione la natura giornalistica della prestazione lavorativa dei giornalisti , né lo status professionale di giornalista della medesima e le censure dell'opponente si fondano , in via principale , sulla negazione del carattere subordinato del rapporto

lavorativo instaurato con la predetta nei periodi di recupero contributivo .Come è noto ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo debbono richiamarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in base ai quali la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto (c.d. "nomen iuris") non è determinante, stante la idoneità del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà, occorrendo pertanto fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro fin dal momento del suo instaurarsi e sino a quello del successivo suo svolgimento . La S.C. ha evidenziato che indici primari della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono da ravvisarsi nella condizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e nell'inserimento nell'organizzazione aziendale, condizione sinteticamente espressa nella nozione di "eterodirezione " del lavoratore subordinato , mentre elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva . In tema di prestazioni intellettuali , peraltro la S.C. ha fatto ricorso al concetto di subordinazione attenuata al fine di chiarire che proprio per la natura della prestazione lavorativa ,in ragione dell'autonomia e creatività necessariamente connaturate alle stesse , l'eterodirezione si appalesa in termini meno intensi. In particolare quanto al lavoro giornalistico consolidata giurisprudenza ha statuito che il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato come subordinato quando, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa attività, la valutazione globale degli elementi indiziari prospettati permetta di accertare che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni e non invece quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi, eseguiti in autonomia (cfr Cass. 20.8.2003, n. 12252; Cass. 18.8.2003, n. 12079; Cass. 29.11.2002, n. 16997; Cass. 26.3.2002, n. 4338 ; Cass. 19231/06) . Tali principi sono stati di recente ribaditi da Cass. Sez. Lav., 6 novembre 2012, n. 19074 secondo la quale " in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito da questa Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 8068/09, 3320/08, 18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce. Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte dal giornalista, che lasciano un certo margine di autonomia, e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione ex art. 2094 c. c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità, quindi, di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01). A tal fine la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia

impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che, ancora, l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88). Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione: lo svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87). Costituiscono, di contro, indici negativi: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90). Alla stregua della richiamata giurisprudenza deve, quindi, ritenersi che l'elemento caratterizzante la subordinazione nel lavoro giornalistico è rappresentato sostanzialmente dallo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nella organizzazione aziendale nel senso che attraverso tale prestazione il datore di lavoro assicura in via stabile, o quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di una esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche e, quindi, esige, come tale, il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra. Né rilevano, come evidenziato, ai fini di cui trattasi, il luogo della prestazione lavorativa che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. Nel medesimo solco si inserisce da ultimo la pronuncia della S.C. n° 22785 del 07/10/2013 secondo la quale ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione rileva specificatamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa ed in particolare nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro forniti da parte datoriale "..... Del resto, come da questa Corte più volte affermato, nell'ambito del rapporto di lavoro giornalistico, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione oltre che per la natura squisitamente intellettuale delle prestazioni anche il carattere collettivo dell'opera redazionale, la particolarità dell'orario di lavoro ed i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. In conseguenza, lo stesso va ravvisato essenzialmente nella stabile disponibilità del lavoratore - pur nella discontinuità delle richieste di prestazione - ad eseguire le istruzioni dell'editore, ad apportare modifiche

ed aggiustamenti ai propri elaborati in funzione delle esigenze redazionali e sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio a destinare gli elaborati stessi ad una rubrica specificamente voluta dal responsabile stesso; deve, per contro, ravvisarsi un rapporto di lavoro autonomo (per il quale non è prevista alcuna ingerenza del committente nell'esecuzione della prestazione) quando venga prestabilita una unica fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione, magari subordinata ad una valutazione di gradimento e commisurata alla singola prestazione (cfr. in argomento, Cass. 10 aprile 2000, n. 4533; id. 20 agosto 2003, n. 12252; 9 aprile 2004, n. 6983; 7 settembre 2006, n. 19231; 12 febbraio 2008, n. 3320; 29 agosto 2011, n. 17723).....Tale continuità è stata, nel caso di specie, incensurabilmente accertata dal giudice di merito il quale non si è discostato dagli indicati principi con l'affermazione che nell'attività svolta dalla Busato fossero rinvenibili tutti i tratti caratteristici di una attività giornalistica svolta nella stabile e quotidiana disponibilità della lavoratrice all'interno della redazione e consistente nella raccolta, valutazione ed elaborazione delle notizie, nella scelta di quelle ritenute a suo giudizio più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche su indicazione dei responsabili di redazione e, dunque, nella piena partecipazione all'attività di programmazione e formazione del prodotto finale, nella interazione con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze della produzione (v. anche Cass. 20 agosto 2003, n. 12252; id. 27 marzo 1998, n. 3272)''

Deve precisarsi che , come correttamente evidenziato nelle note autorizzate dell'Inpgi, laddove la prestazione lavorativa sia quotidiana l'indagine relativa al requisito di rimanere a disposizione " nell'intervallo tra una prestazione e l'altra" , intesa nel senso in cui la prospetta l'opponente e cioè tra un contratto e l'altro , è ultronea e - peraltro - irrilevante nella fattispecie (atteso che i contributi richiesti attengono pacificamente solo ai periodi in cui i giornalisti de quibus hanno prestato la loro attività in forza dei contratti " a progetto" o di collaborazione autonoma sottoscritti con spa) ; tale indagine assurge ad indice significativo della ricorrenza della subordinazione per i giornalisti che non prestano opera quotidiana, essendo quindi riferibile solo al collaboratore fisso (art. 2 CNLG), al fine di verificare che comunque il giornalista garantisca alla redazione la copertura di un certo settore.

Alla stregua dei fin qui richiamati principi in tema di subordinazione giornalistica preme evidenziare che le richieste istruttorie di parte ricorrente , peraltro non formulate in capitoli separati e specifici ed in parte contenenti valutazioni , si appalesano irrilevanti e/o relative a circostanze pacifiche perché non contestate ; è poi del tutto tautologico sostenere che i giornalisti cui si riferisce la pretesa monitoria dell'Inpgi in quanto iscritti all'Albo e dotati di esperienza non necessitassero di alcuna specifica direttiva nell'espletamento della prestazione lavorativa , perché ragionare in tali termini significherebbe negare a priori - senza un'effettiva indagine sul concreto atteggiarsi del rapporto - la ricorrenza della subordinazione nel lavoro giornalistico .

L'Inpgi ha , peraltro , ottemperato all'onere della prova a suo carico .

, interrogata liberamente quale persona informata dei fatti relativamente alla sua posizione ed escussa come teste relativamente alle posizioni degli altri giornalisti ha , in primis , confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori in data 15.2.2011 (doc. all. 12 fascicolo fase monitoria); in tale dichiarazione riferisce di lavorare per dal giugno 2007 interessandosi della realizzazione di inchieste giornalistiche, lavoro redazionale (predisposizione di dossier tematici, incontro ed intervista parti, partecipazione ad eventi, convegni, conferenze stampa), con lavoro per 5-6 giorni la settimana per 9-10 ore

al giorno, all'interno della redazione " ", con l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione da (computer, con password personale, telefono aziendale, una postazione di lavoro). Per quanto attiene alle posizioni dei giornalisti , ha riferito che svolgevamo mansioni identiche a quelle svolte da essa teste ,con le stesse modalità quanto alla frequentazione quotidiana della redazione per almeno otto ore al giorno , alla sottoposizione a specifiche direttive degli autori e della produzione per l'organizzazione del lavoro per il montaggio e la finalizzazione del prodotto . La teste , in relazione alla posizione del ha dichiarato " Conosco il quale dal 2008 ha partecipato quale giornalista-inviato ai programmi e . Lo so perché abbiamo lavorato insieme per la prima trasmissione e l'ho visto lavorare per la seconda. Aveva una postazione fissa di fronte alla mia. Confermo che il lavorava in modo continuativo e quotidiano per almeno cinque o sei giorni la settimana, certamente dal lunedì al venerdì e, a seconda delle esigenze della produzione anche il sabato e la domenica non meno di otto - dieci ore al giorno. A volte lo ho personalmente visto trattenersi in redazione fino a tarda notte prima della emessa in onda dei programmi che ho detto. Confermo lo svolgimento da parte del delle mansioni di cui al cap a) 5) che mi si leggono . Le eventuali assenze anche per malattia andavano tempestivamente comunicate alla produttrice o a tal che lavorava nella produzione; i predetti in caso di ritardi ci chiamavano sul cellulare personale chiedendoci spiegazioni e a volte ci rimproveravano sollecitandoci a non arrivare più in ritardo. Il , come del resto facevo anche io, partecipava alle riunioni di redazione dove gli autori del programma davano dettagliate indicazioni sui servizi da realizzare, la scaletta del programma, i contenuti dei servizi e il taglio inteso come lunghezza e durata dei servizi . Ovviamente tali indicazioni date durante le riunioni di redazione venivano modificate ed aggiornate quotidianamente via via che il lavoro proseguiva e se ce ne era la necessita (ad esempio in casi di eventi eccezionali sopravvenuti) . Confermo integralmente le circostanze di cui ai capitoli a)12 e a) 13) ed a) 14) di cui alla memoria Inpgi che mi si leggono ..." "Quanto ho detto relativamente al lo confermo integralmente - quanto in via esemplificativa ad inserimento nell'organizzazione aziendale con assegnazione di postazione fissa, partecipazione alle riunioni redazionali, compensi, orari, mansioni, trasferte etc ed in generale a tutte le modalità di espletamento della prestazione lavorativa in particolare alla reperibilità h 24 di cui ho detto sopra". Con riferimento anche agli altri giornalisti ha dichiarato che: "Tutti noi giornalisti eravamo retribuiti con un compenso fisso mensile indipendentemente dal numero dei pezzi o servizi realizzati" "Durante tutto il periodo in cui andavano in onda i programmi che ho detto noi giornalisti , compreso, dovevamo essere reperibili h 24 sui nostri cellulari dalla redazione nel caso che succedessero eventi particolari e straordinari che fossero ritenuti meritevoli di approfondimento dagli autori . Ciò accadde per esempio nel caso del terremoto dell'Aquila"

Il , interrogato liberamente sulla sua posizione ha confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori il 15.2.2011 (doc 2 fascicolo monitorio) ; come teste relativamente alle posizioni dei giornalisti e ha dichiarato " Conosco le giornaliste e le quali hanno partecipato con me al programma a partire 2009 .Confermo integralmente quanto a le circostanze in fatto di cui ai capitoli c) da 1 a 15 memoria Inpgi; quanto a le circostanze in fatto di cui alla lettera d) da 1 a 15

memoria Inpgi; quanto ad le circostanze in fatto di cui ai capitoli da 1 a 16; in particolare confermo che nel 2011 si occupava anche del coordinamento della redazione .”

Le deposizioni dei testi escussi confermano lo stabile inserimento dei giornalisti de quibus nell'organizzazione aziendale della opponente tenuto conto della quotidiana presenza in redazione - addirittura con assegnazione di postazione fissa (smentendo sul punto le allegazioni contenute nel ricorso circa una “ discontinua “ presenza in redazione , ex se peraltro non dirimente alla luce del consolidato orientamento della S.c. sopra richiamato) , della sottoposizione a specifiche direttive e controllo sia in ordine ai servizi assegnati , che all'attività di montaggio da eseguirsi in affiancamento al personale tecnico della redazione e con attrezzature fornite dall'opponente (conferma del capitolo D a 5 della memoria Inpgi) , dell'assegnazione di incarichi non predeterminati in funzione delle esigenze dell'opponente legate ad eventi straordinari anche in trasferta ed in tal caso con rimborso delle spese sostenute ; della sottoposizione a rimproveri verbali in caso di ritardi .

Quanto al recupero contributivo relativo alla giornalista è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 36 CCNLG i giornalisti “pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del predetto contratto”; art. 76 della legge n. 388/2000) ha esteso anche ai pubblicisti, svolgenti attività giornalistica, la contribuzione INPGI con decorrenza dal gennaio 2001. stabilisce “L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analogo gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica...”; atteso che l'attività della

:- come riferito dai testi escussi , in nulla differiva da quella degli altri giornalisti sopra menzionati , deve ritenersi che correttamente l'Inpgi abbia provveduto al calcolo dei contributi con riferimento alla qualifica di redattore ordinario ,a come qualifica base ex art 1 CCNLG .

Parimenti infondata è la censura relativa alla determinazione delle sanzioni con riguardo alla fattispecie dell'evasione contributiva . Deve sul punto per chiarezza premettersi che consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr per tutte Cass., n. 11023 del 12/05/2006 e n. 21612 del 16.12.2007) ha sancito l'inapplicabilità automatica all'Inpgi del sistema delle sanzioni di cui all'art 116 L 388/00 ; ciò detto si rileva che l'ipotesi dell'omissione contributiva ricorre “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è ri levabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” (art. 116, comma 8, lett a) legge n. 388/00), mentre ricorre l'ipotesi dell'evasione contributiva nel caso di “registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero “(art. 116, comma 8, lett b) legge n. 388/00). L'ipotesi dell'evasione contributiva deve , quindi , ritenersi integrata in ogni caso in cui il soggetto tenuto con l'omissione di denunce obbligatorie impedisca la verifica immediata del debito contributivo ; laddove invece tali denunce siano state presentate si rientra nell'ipotesi di omissione contributiva, caratterizzata dal ritardato pagamento di ammontare ricavabile da

denunce comunque effettuate (cfr Cass. S.U. n. 4808 del 2005 ha stabilito che: "la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti -in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti d'istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati- è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione"). Da ultimo la S.C. con sentenza n° 28966/2011 ha statuito che "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta. "(nello stesso senso Cass.n. 10509 del 25/06/2012)Nella fattispecie è dato pacifico che proprio in conseguenza della qualificazione dei rapporti di lavoro de quibus quali collaborazioni l'opponente non abbia provveduto all'effettuazione delle denunce e registrazioni obbligatorie e né abbia richiesto di fornire prova della sua buona fede , limitandosi ad affermazioni apodittiche ; deve , pertanto , deve ravvisarsi l'ipotesi dell'evasione contributiva. Alla stregua di quanto esposto l'opposizione deve essere respinta ed il d.i. opposto deve per l'effetto essere confermato e dichiarato definitivamente idoneo all'esecuzione . Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando , così provvede :

- respinge l' opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto , dichiarandolo definitivamente idoneo all' esecuzione ;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'Inpgi di € 6000,00 oltre iva e cpa per compensi professionali .

Roma 25/03/2014

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Capaccioli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 25/03/2014
IL CANCELLIERE
Grazia Menga